



Ordine degli Avvocati
di Firenze

Camera dei Deputati
Commissione Giustizia
Audizione del 4 luglio 2013

Proposta di emendamenti all'art. 73 del disegno di legge C.1248 Governo di conversione in legge del decreto legge 21.6.2013 n. 69 presentata dall'Avv. Francesco Singlitico Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

La sperimentazione fatta a Firenze degli stages formativi di praticanti avvocati presso il Tribunale ha dato buoni risultati.

I Giudici a cui è stato assegnato uno stagista hanno registrato un indice di smaltimento superiore rispetto ai Giudici senza stagista.

L'esperienza è quindi certamente da considerarsi positiva e da proseguire.

Si ritiene però di dover proporre degli emendamenti all'art. 73, che disciplina appunto tali tirocini formativi, poiché è assolutamente necessario che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati vengano coinvolti nella loro gestione ed abbiano anche un ruolo attivo, quantomeno per i tirocini che saranno poi considerati sostitutivi della pratica forense e ciò anche per assicurare quei controlli sul rispetto delle regole di riserbo e riservatezza dei dati e delle informazioni dei quali i tirocinanti verranno a conoscenza.

Sarà inoltre necessario ampliare la platea di coloro i quali avranno diritto ad essere ammessi a tali tirocini, sia per consentire di avere una formazione più ampia e sia per consentire di fornire una collaborazione effettiva al servizio Giustizia.

Regole troppo severe e rigide potrebbero avere l'effetto di non rendere appetibile questo tipo di percorso e quindi di vanificare la finalità di questa esperienza.

Si dovrà inoltre tenere conto di quanto sancisce l'art. 41 comma 7 della Legge 247/2012

(Nuova disciplina dell'Ordinamento Forense) che prevede che almeno sei mesi di pratica debbano essere svolti presso un avvocato.

Le proposte di emendamento all'art. 73 sono le seguenti:

comma 1: sostituire le parole “*un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni*” con le parole “*un punteggio di laurea non inferiore a 99/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni*”;

comma 3: di seguito a tale comma aggiungere: “*Il praticante avvocato che intenda sostituire parte della pratica con il tirocinio presso l'ufficio giudiziario, deve presentare la domanda per l'accesso allo stage al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto che, verificatane l'ammissibilità, previa istruttoria, la trasmette al capo dell'Ufficio Giudiziario per quanto di sua competenza*”;

comma 5: dopo le parole “*e il controllo del magistrato*” aggiungere le parole “*e del Consiglio dell'Ordine cui il praticante avvocato risulta essere iscritto ai fini della pratica*”

comma 9: dopo le parole “*dal capo dell'ufficio*” aggiungere le parole “*e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine cui il praticante è iscritto*”;

comma 11: dopo le parole “*al capo dell'ufficio*” aggiungere le parole “*ed al Consiglio dell'Ordine cui il praticante avvocato risulta essere iscritto*”

comma 13: sostituire le parole “*Per l'accesso alla professione di avvocato*” con le parole “*Qualora il soggetto ammesso allo stage svolga anche la pratica forense, il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è ridotto a 12 mesi, dovrà essere disciplinato dal regolamento di cui all'art. 44 Legge 247/2012, svolto nel rispetto degli articoli 41 comma 7 e 43 Legge 247/2012 e sarà considerato sostitutivo della pratica per il tempo effettivo di durata del tirocinio stesso; per la professione di notaio...*”.

